



# PROVINCIA DI VICENZA

## SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

### Servizio Cave/Aria/Rumore

Domic. fisc.: Contrà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA  
Uffici: Contrà San Marco 30 - 36100 VICENZA

Partita IVA: 496080243 C.F. 00496080243  
Tel.n. 0444/908227 Fax n. 0444/908490

## COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE (Legge regionale n° 33/85, art. 14)

### Parere n. 1/1213

La Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente riunitasi a seguito di regolare convocazione presso la sede della Provincia in C.trà Gazzolle n. 1 il giorno 19.12.2013;

premesso che l'art. 11 della L.R. 16.04.1985 n.33 individua nella Commissione Tecnica Provinciale dell'Ambiente l'organo consultivo tecnico-amministrativo della Provincia per le questioni riguardanti la tutela dell'ambiente;

visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*", modificato dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128 "*Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69*";

dato atto che:

1. la Provincia, in forza della delega della Regione Veneto di cui alla Legge Regionale n.33/1985 e s.m.i., provvede al rilascio delle autorizzazioni in materia di emissioni gassose di cui agli artt. 269 e 281 della Parte Quinta al D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.
2. il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione prevede, tra l'altro, l'imposizione di limiti specifici ai punti di emissione convogliati (camini);
3. gli uffici hanno rilevato la necessità di definire dei limiti univoci per le emissioni delle attività galvaniche;

considerato che sono definiti valore limite (come schematicamente riportate nella tabella seguente) per le attività galvaniche da:

1. Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 per gli impianti esistenti al 1988 (richiamati per l'adesione all'autorizzazione generale della Provincia di Vicenza con parere CTPA n. 09/1210 del 16/12/2010);
2. Allegato al D.P.R. 59/2013 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*" per gli impianti che intendono esercire tramite adesione all'autorizzazione generale ("*Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore 10 kg/giorno*");
3. D.M. 1.10.2008 "*Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di trattamento di superficie di metalli*" per le attività oggetto di Autorizzazione Integrata Ambientale (si riporta in allegato l'estratto del capitolo "*4.2.1.10. Emissioni in aria*");

considerato che le aziende oggetto di Autorizzazione Integrata Ambientale rappresentano le imprese di maggior dimensione ed impatto ambientale, mentre le aziende oggetto di autorizzazione generale definite dal D.P.R. 59/2013 quelle di minor dimensione ed impatto;

preso atto che le aziende in A.I.A. devono in ogni caso conformarsi alle B.A.T. di cui al D.M. 1.10.2008 secondo le previsioni e tempistiche stabilite ai sensi della Parte II del D.Lgs. 152/06;

considerato che sono pervenute alcune richieste di chiarimento sui limiti da ditte oggetto di Autorizzazione Integrata Ambientale;

ritenuto pertanto di definire valori limite univoci di riferimento agli uffici, alla luce dell'evoluzione normativa e delle migliori tecniche disponibili,

rilevato che qualora la Regione Veneto emani proprie linee guida in materia di valori limite e di prescrizioni per le emissioni in atmosfera degli impianti e delle attività galvaniche il presente parere decadrà automaticamente per le parti non compatibili;

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

ai valori limite proposti per le attività galvaniche e riportati nella seguente tabella, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Per le aziende esistenti, autorizzate con A.I.A. o con provvedimento settoriale alle emissioni in atmosfera, sarà chiesto l'adeguamento in occasione del primo rinnovo/modifica sostanziale. I tempi di adeguamento saranno definiti sulla base delle singole situazioni impiantistiche e dell'istruttoria condotta.

Per quanto riguarda modalità di campionamento ed analisi si fa riferimento al precedente parere n. 09/1210 del 16.12.2010, nonché a quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006.

Qualora l'azienda rilevi l'impossibilità tecnico-economica del rispetto dei limiti proposti l'esame del progetto dovrà essere posto all'attenzione della presente Commissione per l'esame di competenza.

Il Segretario della Commissione  
Dott.ssa Cristina Del Sal

*Cristina Del Sal*



Il Presidente della Commissione  
Il Sub-Commissario Dott.ssa Francesca Galla

*Francesca Galla*

EMISSIONI DA VASCHE		Limiti 152		BAT	DPR 59/13	Proposta	
Anodizzazione	Ni	1	1	<0,01-0,1	0,1	0,1 (1)	1
	Co	1		-	-	1 (1)	
	Sn	-	-	-	2	2	-
	NaOH	-	-	-	5	5	-
	H2NO3	-	-	-	5	5	-
	H2SO4	-	-	-	2	2	-
	NOX	500	-	500	-	-	*
	SOX	500	-	10	-	-	*
Nichelatura	Ni	1	1	<0,01-0,1	0,1	0,1 (1)	1
	Co	1		-	-	1 (1)	
	Sn	-	-	-	2	2	-
	Hcl	30	-	<0,3-30	5	5 (2)	-
	HF	5	-	<0,1-2	2	2 (2)	-
	Zn	-	-	<0,01-0,5	1	0,5	-
	Cu	-	-	<0,01-0,02	1	1	-
	Pb	-	-	-	0,1	0,1	-
	H2NO3	-	-	-	5	5	-
	H2SO4	-	-	-	2	2	-
	NOX	500	-	500	-	-	*
	SOX	500	-	10	-	-	*
	NH3	250	-	0,1-10	-	-	30 (2)
Cromatura	CrVI	1	1	<0,01-0,2	0,1	0,1 ** (1)	1
	Ni	1		<0,01-0,1	0,1	0,1 (1)	
	Co	1		-	-	1 (1)	
	HF	5	-	<0,1-2	2	2 (2)	-
	H2NO3	-	-	-	5	5	-
	H2SO4	-	-	-	2	2	-
	NOX	500	-	500	-	-	*
	SOX	500	-	10	-	-	*
Zincatura	Hcl	30	-	<0,3-30	5	5 (2)	-
	HF	5	-	<0,1-2	2	2 (2)	-
	Hcl	30	-	<0,3-30	5	5 (2)	-
	CICN	1	-	-	-	***	-
	HCN	5	-	-	5	5 (2)	-
	CN	-	-	0,1-3	-	3	-
	H2NO3	-	-	-	5	5	-
	H2SO4	-	-	-	2	2	-
	NOX	500	-	500	-	-	*
	SOX	500	-	10	-	-	*
Ottatura	Zn	-	-	<0,01-0,5	1	1 (1)	-
	Cu	-	-	<0,01-0,02	1	1	-
	Zn	-	-	<0,01-0,5	1	1 (1)	-
Ramatura	Ni	1	-	<0,01-0,1	0,1	0,1 (1)	-
	Cu	-	-	<0,01-0,02	1	1	-
	Hcl	30	-	<0,3-30	5	5 (2)	-
	CICN	1	-	-	-	***	-
	HCN	5	-	-	5	5 (2)	-
	CN	-	-	0,1-3	-	3	-
	H2SO4	-	-	-	2	2	-
	NOX	500	-	500	-	-	*
H2NO3	-	-	-	5	5	-	

\* il limite si intende rispettato con la verifica del corrispondente acido

\*\* si ritiene di limitare il valore a 0,1 per somiglianza, a livello di pericolosità, con il parametro Nichel

\*\*\* Parametro obsoleto, composto non più utilizzato

(1) Le soglie di rilevanza di cui al punto 1.1 dell'allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 sono ridotte per i parametri indicati a 0,5 g/h per singolo composto o somma.

(2) Le soglie di rilevanza di cui al punto 3 dell'allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 sono ridotte proporzionalmente alla riduzione del limite.